

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI TORRILE, SAN SECONDO PARMENSE E SORAGNA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETARIO COMUNALE.

L'anno duemilaventisei, il giorno _____, del mese di _____,

- il Comune di Torrile, con sede in strada Primo Maggio, 1, C.F. 00383480340, rappresentato da Alessandro Fadda, nato a Parma, il 30/01/1975, Sindaco *pro tempore* del Comune di Torrile, che agisce in nome e per conto del comune che rappresenta;
- il Comune di San Secondo Parmense, con sede in piazza Giuseppe Mazzini, 10, C.F. 00231310343, rappresentato da Giulia Zucchi, nata a San Secondo Parmense, il 05/03/1984, Sindaco *pro tempore* del Comune di San Secondo Parmense, che agisce in nome e per conto del comune che rappresenta;
- il Comune di Soragna, con sede in piazzale Meli Lupi, 1, C.F. 00223170341, rappresentato da Marco Taccagni, nato a Fidenza, il 06/07/1989, Sindaco *pro tempore* del Comune di Soragna, che agisce in nome e per conto del comune che rappresenta;

PREMESSO che:

- l'art. 98, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) prevede che *"I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia."*;
- l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, rubricato *"Convenzioni di segreteria"* prevede che *"I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria."*;
- i Comuni di Torrile, San Secondo Parmense e Soragna (in seguito "le parti"), al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e garantire il corretto esercizio delle funzioni amministrative, intendono associare la figura del segretario comunale, prevista dall'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la funzione di segretario comunale è essenziale per il buon funzionamento degli organi comunali e per garantire la corretta attuazione delle disposizioni normative e regolamentari;
- le parti ritengono opportuno stipulare la presente convenzione per disciplinare i termini e le modalità di esercizio congiunto della funzione di segretario comunale;
- le parti sono ricomprese nella medesima Sezione Regionale del Ministero dell'Interno – servizio di gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge:
 - n. --- del ----- del Comune di Torrile;
 - n. --- del ----- del Comune di San Secondo Parmense;
 - n. --- del ----- del Comune di Soragna;

VISTO e RICHIAMATO:

il Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, avente ad oggetto "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 297 del 30/11/2020 e, in particolare, l'art. 2, rubricato "Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- la popolazione dei Comuni parte della presente Convenzione, al 31/12/2025, ammonta a:
 - 7.709 abitanti quanto al Comune di Torrile;
 - 5.921 abitanti quanto al Comune di San Secondo Parmense;
 - 4.797 abitanti quanto al Comune di Soragna;
- pertanto, la sede di segreteria convenzionata risulta essere di CLASSE II (Segretari di Comuni con popolazione tra i 15.000 e i 30.000 abitanti), essendo la sommatoria degli abitanti dei Comuni pari a n. 18.427 abitanti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO E FINE

1. La presente convenzione ha per oggetto l'associazione della funzione di Segretario Comunale tra il Comune di Torrile, il Comune di San Secondo Parmense e il Comune di Soragna, che provvederanno a nominare un unico Segretario Comunale per svolgere le relative funzioni in tutti i Comuni coinvolti, con le modalità e le tempistiche stabilite nel presente accordo.

Art. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Torrile assume la funzione di Comune capo convenzione.

Art. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione. La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nelle modalità di cui all'art. 100 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 465 del 04/12/1997 e comunque secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
2. Resta ferma la facoltà dei singoli Enti convenzionati di nominare liberamente il proprio Vice Segretario Comunale; quest'ultimo, pertanto, non è oggetto della presente convenzione.

Art. 4 – MODALITÀ OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti convenzionati.
2. In caso di assenza o impedimento, la sostituzione del Segretario è assicurata ai sensi delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali vigenti.
3. Al Sindaco del Comune capo convenzione spettano, nel rispetto della disciplina comunque applicabile, tutte le decisioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
4. È fatta salva la possibilità per ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000.

Art. 5 – ORARIO DI LAVORO

1. Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione, garantendo la seguente distribuzione oraria minima:
 - Comune di Torrile 11 ore settimanali;
 - Comune di San Secondo Parmense 11 ore settimanali;
 - Comune di Soragna 8 ore settimanali;Le ulteriori 6 ore, necessarie per il raggiungimento delle 36 ore settimanali, saranno suddivise fra gli Enti convenzionati per la necessaria assistenza agli organi collegiali.
2. L'orario di servizio e le presenze giornaliere del Segretario Comunale saranno stabilite di concerto tra i Sindaci dei Comuni convenzionati ed il Segretario stesso, fermo restando che l'articolazione dell'orario settimanale potrà subire deroghe per particolari e contingenti esigenze dell'uno o dell'altro dei Comuni associati.

Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione dell'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante al Segretario Comunale e provvederà al recupero, con cadenza annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo, della quota a carico degli altri Comuni in convenzione.
3. Gli oneri finanziari relativi al trattamento economico spettante al segretario, comprensivi degli oneri contributivi, assicurativi e fiscali, ad eccezione dell'IRAP, al rimborso delle spese di viaggio e le spese connesse alla partecipazione a corsi, seminari, giornate di studio, ed ogni altro onere connesso allo svolgimento dell'attività, graveranno su ciascun comune secondo la seguente ripartizione:

<i>Amministrazione comunale</i>	<i>Percentuale di riparto</i>
Comune di Torrile	36,11%
Comune di San Secondo Parmense	36,11%
Comune di Soragna	27,78%
TOTALE	100%

4. Restano esclusi da quanto disposto al comma precedente i compensi accessori attribuiti autonomamente dalle singole amministrazioni per l'espletamento di particolari servizi e non connessi al trattamento accessorio di cui al CCNL applicabile, ovvero le spese per le missioni o trasferte, i rimborsi spese e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, che verranno corrisposti direttamente da ogni singola Amministrazione comunale nell'interesse della quale tali prestazioni vengono effettuate.
5. Il versamento dell'IRAP rimarrà a carico ed a cura di ciascun Ente, nella misura della rispettiva quota di emolumenti.
6. I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito saranno ripartiti e liquidati annualmente dal Comune capo convenzione, cumulativamente, precisandosi che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.
7. Il Segretario Comunale è autorizzato ad avvalersi della propria automobile. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/97, per tale uso spetta al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da calcolarsi secondo il Decreto prot. n. 25402 del 17.05.2011 dell'ex Agenzia e comunque

secondo la disciplina applicabile. Le stesse saranno regolate mensilmente dal Comune capo convenzione.

8. La retribuzione di risultato verrà disposta mediante valutazioni effettuate sulla base dei singoli sistemi di misurazione e valutazione adottati da ciascun ente. La liquidazione competerà al Comune capo convenzione con rivalsa a carico dei singoli enti, per le quote di risultato attribuite da ogni singolo ente e scaturenti dalle singole valutazioni.
9. Gli enti convenzionati, in ogni caso, si impegnano a garantire, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la piena applicazione della disciplina di cui al vigente contratto collettivo applicabile ai Segretari Comunali.

Art. 7 – DURATA, RECESSO E CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

1. Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data della sottoscrizione e termineranno il 30 giugno 2029.
2. Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale da notificare agli altri Enti e da trasmettere alla Sezione regionale dell'Albo Segretari. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica. Il recesso da parte di un Ente comporta lo scioglimento della presente convenzione.
3. Nel caso in cui, con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, le parti esprimano la concorde volontà di sciogliere la convenzione prima della naturale scadenza, lo scioglimento decorrerà allo scadere del secondo mese successivo alla data di esecutività dell'ultima deliberazione adottata. Viene sempre fatta salva la facoltà di concordare tra le parti, per particolari e motivate esigenze, un termine diverso.
4. Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari dell'Emilia Romagna dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e a quant'altro le compete.
5. Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999, salvo diversa intesa fra i Sindaci.

Art. 8 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. Ai fini della classificazione della convenzione, la presente sede di segreteria è in classe II; essa, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali nonché dai certificati dei Servizi demografici di ciascun Ente, attestanti la popolazione residente al 31 dicembre 2025, sarà inviata alla Prefettura – U.T.G. di Bologna - Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari dell'Emilia Romagna per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 9 – MODIFICHE

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari dell'Emilia Romagna.

Art. 10 – REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di registro.

Art. 11 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del C.C.N.L. vigente, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Torrile: Il Sindaco – Dott. Alessandro Fadda

Per il Comune di San Secondo Parmense: Il Sindaco – Dott.ssa Giulia Zucchi

Per il Comune di Soragna: Il Sindaco – Arch. Marco Taccagni